



SENTENZA N°
R.G. N°
REP. N°
NON, 20 NOV 2020 N°
5/10/2021
9606/1P
1/11/2021

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

TORRE ANNUNZIATA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Tommaso Pentangelo ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N°19406/19 R.G. avente ad oggetto restituzione somma.

T R A

[redacted] Ciro rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Telese elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ercolano via Panoramica n.60, mandato a margine dell'atto di citazione. Attore

C O N T R O

[redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e

C O N C L U S I O N I

Come da verbali e comparse conclusionali.

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la spa [redacted] deducendo di aver sottoscritto in data 01.03.2012 con la spa [redacted] il contratto di mutuo n.403305 per euro 31080,00, rimborsabile in 120 rate mensili di euro 259,00, mediante cessione della quota di 1/5 della pensione; che aveva estinto il finanziamento dopo la cinquantunesima rata di rimborso rispetto alla naturale scadenza, chiedeva pertanto, il rimborso della somma di euro 3030,34, versati anticipatamente al momento della stipula del contratto di finanziamento, di cui euro 258,75, per spese istruttoria, per commissioni finanziarie euro 625,48, per commissioni intermediazioni ed euro 305,40 per commissione gestione pratica, euro 1840,71 per costo intermediazione, oltre interessi e svalutazione monetaria e spese di lite.

Si costituiva la [redacted] che eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito a favore del Tribunale, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art.5 c.1 Dlgs n.28/2010, le spese per l'accensione del mutuo e quelle d'intermediazione non erano soggette a maturazione nel



tempo, in quanto esauritesi nel momento stesso della stipula, dunque estranee all'estinzione anticipata. Inoltre riteneva che l'art. 125 sexties T.U.B. non era applicabile al caso di specie, in quanto la stipula del finanziamento era avvenuta in epoca anteriore al 19/09/2010, data di entrata in vigore della norma. Infine riteneva che la domanda di restituzione degli oneri assicurativi andava rivolta all'impresa di assicurazione, con la quale era stata stipulata la polizza e corrisposto il premio,.

Rassegnate le conclusioni, la causa assegnata alla dott.ssa Buonocore, veniva riservata a sentenza dal sottoscritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta.

La stessa è infondata e va rigettata.

Osserva questo giudice che l'attore non impugna il contratto ma chiede la restituzione della somma non dovuta di euro 3030,34 ex art.12 cpc. detta somma ricade nella competenza del giudice di pace ex art.7 cpc.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 settembre 2019 ha stabilito che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

I Giudici di Lussemburgo hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi "che non dipendono dalla durata del contratto". La pronuncia è destinata a superare la tradizionale distinzione tra oneri "up-front" e "recurring". Alla luce di quanto sopra questo giudice non può tener conto della relazione del ctu  che calcola i costi up-front,

Per quanto attiene la domanda di restituzione parziale del premio di assicurazione, sul punto è prassi, ma in questo caso anche previsto dalla legge, che il mutuante richieda a colui che accede ad un finanziamento di stipulare una polizza assicurativa sulla vita per garantirsi il pagamento in caso di decesso o perdita del lavoro. L'assicurazione a garanzia del credito è stipulata per tutta la durata del finanziamento, pertanto appare evidente il diritto alla restituzione parziale dell'importo commisurato all'estinzione anticipata. L'assunto trova conferma nell'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 il quale impone alle compagnie assicurative di rimborsare il premio nel caso di estinzione anticipata del mutuo e successivamente nel D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in L. 17/12/2012 n. 221, artt. 15 quater e 15 sexsies, secondo cui il mutuato-assicurato ha il diritto di ottenere la disdetta della

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



polizza e il rimborso del premio relativo al periodo successivo all'estinzione, non essendovi più alcun rischio da garantire. Orbene la domanda dell'attore è rivolta nei confronti della società convenuta, che afferma di non risponde del rimborso parziale del premio assicurativo, ma a parere di questo giudice era onere della convenuta provare, con esibizione della polizza dimostrare che la polizza era stata sottoscritta dall'attore direttamente.

Dalla documentazione in atti, ovvero dalla polizza della compagnia [redacted] emerge che il contraente risulta [redacted] spa.

Nel caso di estinzione anticipata di uno dei Prestiti rientranti nella copertura assicurativa, l'Impresa provvederà alla restituzione alla contraente della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Pertanto, la convenuta alla restituzione della somma di euro 2194,80, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di [redacted] **Ciro**, così provvede :

1)accoglie la domanda e per l'effetto condanna la [redacted] s.p.a al pagamento della somma di euro 3030,34.

2)Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1480,00, di cui 130,00 per spese, il restante per competenze, oltre spese generali ex art. 15 L.P. I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Torre Annunziata li 19.11.2020

Il Giudice di Pace
Avv. Tommaso Pentangelo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di TORRE ANNUNZIATA
Depositato in Cancelleria n. 11
DA _____

6 FEB 2021

Il Cancelliere P4
Maria Isabella Morra